

Pubblicato il 13/11/2018

N. 10911/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09902/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9902 del 2018, proposto da

Antonietta Andreozzi, Raffaella Angelino, Anna Angrisano, Enrica Blaco, Luigina Borgolotto, Silvana Botta, Teresa Bruno, Silvana Buscaino, Candida Adalgisa Cala' Campana, Claudia Calderoni, Francesca Calogiuri, Francesca Campo, Franca Canali, Giovanna Caraschi Farina, Patrizia Cellura, Rosaria Ciadamidaro, Maria Giuseppina Colleti, Francesca Romana Colussi, Letizia Consoloni, Katia Cursano, Luana De Vivo, Silvana Deiana, Piera Di Micco, Maria Elisabetta Distefano, Elena Donato, Lucia Fattorini, Iolanda Fusco, Katia Giannotti, Mariagrazia Girlanda, Annarita Iannacone, Barbara Iannuso, Daniela Indelicato, Carmela Landi, Elisa Landini, Stefania Lattanzio, Anna Lista, Consiglia Lombardo, Daniela Loru, Alessandra Marchetti, Luigi Marrapese, Veronica Martinelli, Silvia Mataldi, Antonella Melis, Maria Miccoli, Anna Milazzo, Stefania Minciullo, Antonio Mirabelli, Lucia Monaco, Tamara Moretti, Giusi Neboso, Carmela Maria Ausilia Nicolosi, Maria Nobile, Carlo Nuzzo, Ida Palaia, Adelina Pelosi, Carmela Purpora, Stefania Quartararo, Angela Rametta, Patrizio Ripollino, Angela Rizzi, Claudia Roli, Stefano Salvagno, Grazia Sanpaolo, Antonella Saturnino, Margherita Sciortino, Marco Silverj, Marzia Spelda, Maddalena Stanzone, Emanuela Trotta, Maria Felicia Villani, Grazia Carla Vitetta, Elena Vona, Simona Zaccagni, Mariella Zanetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa idonea misura cautelare:

a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consente ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla

mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti nelle GAE;
 b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche interni e non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Le ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 506 del 19 giugno 2018 nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato alla luce dell'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale *“non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 â€” secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione» â€”*, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non

assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria” (sentt. 402172018, 3703/2018).

Le spese possono essere eccezionalmente compensate stante il contrasto giurisprudenziale fino alle richiamate decisioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

